



# Istituto di Istruzione Superiore "Einaudi" Senorbi

Istituto Tecnico – Liceo Scientifico – Istituto Professionale  
Piazza del popolo, 1 – 09040 SENORBI (SU)



Senorbi 26/10/2019

CIRCOLARE 43

**DOCENTI**  
**PERSONALE ATA**  
**ATTI**  
**SITO WEB**

## **OGGETTO: VIGILANZA SUGLI ALUNNI.**

Visto l'assetto organizzativo del personale scolastico docente e non docente, Visto il regolamento d'istituto vigente, si forniscono in via preventiva alcune misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

### **- Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica.**

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a se stessi. Sul personale gravano, dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale (ad es. per violazione delle norme anti-infortunistiche), civile, amministrativo o patrimoniale che vanno attentamente considerate.

Nei giudizi civili per risarcimento dovuto per danno ingiusto, vale il principio della "responsabilità solidale" fra Amministrazione e dipendente. Essa ha fondamento nell'articolo 28 della Costituzione: *"I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli enti pubblici"*. La giurisprudenza esclude la legittimazione passiva del dipendente in giudizio: solo l'Amministrazione scolastica è chiamata a rispondere, attraverso l'Avvocatura di Stato, in una causa intentata da terzi. In seguito però, se condannata al risarcimento, l'Amministrazione può rivalersi sul dipendente responsabile dell'evento attraverso la Corte dei Conti (danno erariale).

La cosiddetta "culpa in vigilando" dei dipendenti prevede responsabilità patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza sugli alunni, un comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave.

La durata dell'obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza degli studenti all'interno della scuola, anche per attività extracurricolari. L'obbligo di vigilanza vige anche per tutto il tempo in cui l'allievo, soprattutto se minorenni, è affidato alla scuola per uscite e viaggi di istruzione. Vi sono alcuni fattori tipici, oltre all'età degli alunni, che condizionano l'intensità dell'obbligo di vigilanza: ad esempio, lo svolgimento di attività motorie e di laboratorio, gli spostamenti di gruppo, le uscite al di fuori dell'edificio scolastico.

### **- I profili di responsabilità.**

Il dirigente scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola.

La responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile. Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella



# Istituto di Istruzione Superiore "Einaudi" Senorbì

*Istituto Tecnico – Liceo Scientifico – Istituto Professionale*

Piazza del popolo, 1 – 09040 SENORBI (SU)



misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento;  
è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno. Inoltre, l'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Anche sul personale ATA ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale. Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se ha precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

## **- Vigilanza nella frazione temporale interessata ai cambi di turno dei docenti.**

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, vigilando, nell'andito che è stato loro assegnato, le aule interessate al cambio di turno.

Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva. Tutto ciò consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni. A questo proposito si ricorda ai docenti, interessati al cambio di turno, di non intrattenere colloqui con i colleghi onde evitare lunghe attese nei cambi previsti.

Sempre per favorire il cambio di turno tra i professori, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla seconda ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei professori nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Presidenza.

## **- Vigilanza durante l'intervallo/ricreazione e uscita al termine delle attività.**

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante gli intervalli-ricreazione (come previsti dall'orario settimanale delle lezioni), **si ricorda che detta vigilanza deve essere effettuata nei rispettivi piani (anditi, aule, bagni etc.) e nel cortile interno, relativamente alle pause ricreative suddette, dai docenti delle ore in cui tali pause vengono effettuate. A tal proposito sarebbe opportuno che i docenti si organizzassero nel predisporre una turnazione nella vigilanza anche nel cortile interno.**



# Istituto di Istruzione Superiore "Einaudi" Senorbì

*Istituto Tecnico – Liceo Scientifico – Istituto Professionale*  
Piazza del popolo, 1 – 09040 SENORBI (SU)



I collaboratori scolastici, durante gli intervalli, vigileranno, in collaborazione con i docenti, i piani di competenza (anditi, aule, bagni), anche al fine di far rispettare il divieto assoluto di fumo. Dai medesimi docenti e collaboratori scolastici eventuali infrazioni di legge commesse dagli alunni dovranno essere tempestivamente segnalate al dirigente scolastico e/o ai suoi collaboratori per i provvedimenti di competenza.

Il suddetto personale scolastico dovrà essere presente, a partire dall'inizio della ricreazione, nei piani di pertinenza e vigilare sugli alunni che vi sostano o vi transitano.

Per assicurare la vigilanza, gli insegnanti sono tenuti a favorire una ordinata uscita degli alunni dalle classi, non prima del suono della campanella di ogni turno, compreso quello terminale, accompagnando gli alunni fino all'uscita.

## **- Vigilanza durante l'assemblea degli studenti.**

In base alla normativa vigente si precisa che si ritiene opportuna la vigilanza (soprattutto ai fini della sicurezza ed in presenza di minori) di tutto il personale (docente e non docente) in servizio in quelle ore, in quanto tali assemblee si svolgono in orario scolastico.

Per quanto non previsto si rimanda al Regolamento di questo istituto nonché alla normativa vigente in materia.

**Si confida nella massima collaborazione di tutti.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Rosario Manganello

*Firma autografa sostituita da indicazione a stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2, del D.lvo n. 39/93*

